

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 70069/29669

STATUTO
della
"FONDAZIONE MARIA TERESA LAVAZZA -
ENTE FILANTROPICO"

ARTICOLO 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MARIA TERESA LAVAZZA - ENTE FILANTROPICO" senza vincoli di individuazione grafica o di interpunzione (di seguito anche, per brevità, la "Fondazione")

La Fondazione si ispira ai, ed applica i, principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e dal Codice Civile.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Torino (TO), all'indirizzo determinato con delibera dell'Organo Amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2. L'Organo Amministrativo può trasferire la sede della Fondazione in qualunque luogo diverso da Torino, all'interno del territorio italiano, e può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici di rappresentanza in Italia, nell'Unione Europea o all'estero, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente ed applicabile.

ARTICOLO 3

SCOPI E ATTIVITA'

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro, ma si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e di utilità sociale, mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi anche di investimento, nel settore della cura e dell'assistenza sociale e socio sanitaria dei soggetti affetti da gravi patologie ematologiche, oncologiche, neurologiche e genetiche.

La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La sua attività principale consiste nella realizzazione e/o ristrutturazione con successiva messa a disposizione e/o cessione a titolo gratuito a favore della collettività di strutture di tipo ospedaliero che siano dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare ai soggetti malati le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che materiale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, la Fondazione si prefigge:

- a) il finanziamento di ricerche e materiali di ricerca, studi, dibattiti, iniziative scientifiche, cliniche e didattiche correlate allo studio ed alla ricerca nel campo della cura delle patologie ematologiche, oncologiche, neurologiche e genetiche;
- b) l'intervento anche finanziario a sostegno di casi clinici particolarmente complessi e urgenti a favore di soggetti bisognosi e privi di adeguata assistenza;
- c) il finanziamento e l'erogazione annuale di borse di studio e premi ai giovani di qualsiasi nazionalità positivamente distinti per studi, ricerche od impegno nel campo della cura delle patologie ematologiche, oncologiche, neurologiche e genetiche;
- d) la realizzazione e/o ristrutturazione di strutture (immobili, attrezzature, impianti, strumentazioni, arredi, ecc.) di tipo ospedaliero specificatamente attrezzate per la cura, l'assistenza e la degenza, sia pre che post operatoria, del soggetto affetto da patologie genetiche o infettive e la messa a disposizione e/o la cessione a titolo gratuito delle strutture a favore della collettività, di enti socio-sanitari di natura pubblica e/o privata di modo che vengano destinate all'assistenza ed alla cura dei soggetti malati al fine di assicurare loro le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che materiale;
- e) la collaborazione, anche mediante utilizzo di proprio personale, con le autorità, con le istituzioni universitarie ed ospedaliere e con altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature (anche mediante acquisto, installazione e donazione delle stesse), sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale;
- f) il miglioramento la cura e l'assistenza ai pazienti affetti da patologie ematologiche, oncologiche, neurologiche e genetiche nonché

assicurare una adeguata assistenza psicologica e materiale ai pazienti e alle loro famiglie;

g) la promozione corsi di formazione per gruppi di volontari che operino sul territorio per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;

b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, ed altri ETS pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

4.2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione delle diverse attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

5.1 La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il suo Patrimonio è costituito dal patrimonio iniziale conferito dai Fondatori nonché:

- dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle eventuali donazioni raccolte in occasione di campagne di sensibilizzazioni ed eventi organizzati dalla Fondazione.

- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività di raccolta pubblica di fondi tramite manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e da iniziative e attività commerciali e produttive marginali;

- dalle rendite, dagli interessi, dai frutti e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2. Entro il 30 giugno e comunque nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore oppure ove il Consiglio di Amministrazione deliberi la sua redazione su base volontaria, redigerà e approverà il bilancio sociale, redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del Codice del Terzo Settore. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

6.3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio minimo, eventualmente resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo nella misura della differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ai Fondatori, ai componenti degli organi della Fondazione, a coloro che abbiano effettuato erogazioni a qualunque titolo o a chiunque altro, né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 7 FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo e quelli che sono riconosciuti tali dalla maggioranza dei due terzi dei Fondatori in carica.

Il Presidente deve, almeno una volta all'anno, convocare una riunione dei Fondatori per informarli in merito alle attività ed ai programmi della Fondazione. In dette occasioni i Fondatori, quando necessario, provvederanno al rinnovo delle cariche sociali. I Fondatori possono essere chiamati a ricoprire qualsiasi carica sociale.

È ammessa la possibilità che le riunioni dei Fondatori si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire

la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione dei Fondatori si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

ARTICOLO 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Comitato Esecutivo, se nominato;
- c) - il Presidente;
- d) - il Vice Presidente se nominato;
- e) - il Direttore, se nominato;
- f) - il Comitato Scientifico, se nominato;
- g) - l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti, ove nominato.

E' inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dai Fondatori che ne determinano il numero dei componenti da tre a quindici.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con mezzi idonei, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie sarà richiesto il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro vidimato, il relativo verbale, che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, che può essere anche un Notaio, nominato appositamente dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione nessuno escluso né eccettuato.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti, alla costruzione ed all'alienazione dei beni mobili ed immobili in proprietà o altro diritto reale ed agli investimenti del denaro ricavato nonché alla messa a disposizione e/o alla cessione gratuita di beni mobili ed immobili ad Enti socio sanitari di natura pubblica e/o privata;
- d) alla predisposizione, stipula e modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
- e) alla determinazione dei compiti, della durata dell'incarico, delle modalità di funzionamento e degli emolumenti del Direttore della Fondazione;
- f) alla nomina ed alla revoca del Comitato Scientifico ed alla determinazione delle modalità di funzionamento e dei suoi emolumenti;
- g) alla nomina ed alla revoca del Comitato Esecutivo precisandone i poteri e le deleghe conferite;
- h) alla determinazione del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) alla assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- l) all'approvazione dei progetti da finanziare;
- m) alle modifiche del presente statuto.

ARTICOLO 10 COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da almeno un Consigliere, precisandone i poteri e le funzioni delegate.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente e può nominare un Vice Presidente; entrambi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente deve essere scelto tra i Fondatori.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Al Presidente spetta tra l'altro:

- convocare i Fondatori per l'elezione dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, predisponendo all'uopo liste di candidati ritenuti particolarmente meritevoli;
- convocare e presiedere le riunioni dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente, se nominato, o il Consigliere più anziano.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, in tale carica subentrerà il Vice Presidente fino a che il Consiglio di Amministrazione non provvederà alla nuova nomina in conseguenza della quale il subentrato assumerà nuovamente la carica di Vice Presidente, salvo diversa determinazione dei Fondatori.

ARTICOLO 12

DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore determinandone compiti e poteri.

Il Direttore d'intesa con il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina le attività della Fondazione ed è responsabile e dirige il personale.

Egli, inoltre, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il Direttore ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, ove nominati, senza diritto di voto.

La carica di Direttore è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

ARTICOLO 13

COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da tre a sette membri, scelti fra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione i quali nomineranno, nel loro ambito, un Presidente che abbia un riconosciuto prestigio personale e culturale.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, il Presidente ed il Direttore della Fondazione.

Il Comitato Scientifico fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri di valutazione sulle proposte scientifiche ed operative.

Per il funzionamento del Comitato Scientifico si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

14.1. I Fondatori provvedono alla nomina di un Organo di Controllo che può essere monocratico o, in alternativa, collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.2. All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

14.3. Nei casi previsti dalla legge i Fondatori nominano anche un Revisore legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.

ARTICOLO 15

DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

ARTICOLO 16

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i, determinando i poteri, i criteri della liquidazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe o simili, appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.

FIRMATI:

GIUSEPPE LAVAZZA

GIOVANNA IOLI NOTAIO

Il sottoscritto Giovanna Ioli, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "B" all'atto repertorio n. 70069/29669 è conforme all'originale. Lì, Torino, 21 luglio 2023

